



Consiglio regionale della Calabria

Al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria

On. Giovanni Arruzzolo

Al Settore Segreteria Assemblea

Consiglio Regionale della Calabria

Oggetto: proposta di legge regionale 11^a Legislatura “**Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio educative per la prima infanzia, di cui all’articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15. Proroga del termine di adeguamento. (BURC n. 109 del 19 novembre 2020)**”.

Consigliere regionale (proponente)

On. Antonio De Caprio

Antonio De Caprio

De Caprio

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale On. Antonio De Caprio recante:

“Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio educative per la prima infanzia, di cui all’articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15. Proroga del termine di adeguamento. (BURC n. 109 del 19 novembre 2020)”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 recante “Norme sui servizi educativi per la prima infanzia” si è provveduto a disciplinare:

- a) la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- b) il coordinamento di interventi educativi unitari e globali per garantire e tutelare i diritti dei bambini, la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, attraverso lo strumento della concertazione;
- d) la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.

L’articolo 10, in particolare, ha demandato alla Giunta regionale di adottare con uno o più atti deliberativi un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Con l’articolo 23, così come modificato dalla L.R. 19 novembre 2020, n. 20, è stato fissato al 30 giugno 2021 il termine assegnato alle strutture socio-educative, sia pubbliche che private, per adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla legge e dal successivo regolamento.

L’adeguamento comporta, tuttavia, una serie di modifiche strutturali, nonché misure organizzative complesse, che diverse strutture hanno ancora in corso e non hanno del tutto completate anche per i costi di non poco conto da sostenere. Tra l'altro la pandemia ancora in atto ha comportato una serie di difficoltà operative e rallentamenti che hanno inciso sull'andamento dei lavori e degli adempimenti che i gestori degli asili sono tenuti a fare.

Pertanto, si rende necessario fissare un nuovo ed ultimo termine in modo che tutti coloro che gestiscono questi servizi possano mettersi in regola ed evitare, in caso di mancato adeguamento, la chiusura e l'interruzione delle attività con conseguenze anche sui lavoratori e sulle famiglie che verrebbero private di questi importanti servizi, sollevando una rilevante problematica sociale.

Rideterminando il nuovo termine per l’adeguamento al 31 dicembre 2021, si rende necessario che il regolamento attuativo 23 settembre 2013, n. 9, previsto dall'art. 10 e approvato con delibera della Giunta regionale n. 313/213, tenuto conto che risale a ben otto anni fa, abbia termini allineati ed aggiornati alla data di entrata in vigore della presente legge. Pertanto, si rende necessario disporre l'allineamento di tutti i termini ivi previsti, anche nelle disposizioni transitorie, altrimenti si vanificherebbero le modifiche apportate ai termini di legge.

Si precisa che l'attuazione della normativa contenuta nel disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 1 prevede la Modifica dell'articolo 23 l.r. 15/2013. Proroga dei termini di adeguamento;

L'art.2 prevede la clausola di invarianza finanziaria;

L'art.3 prevede l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La proposta legislativa non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, atteso che è da ritenersi esclusivamente di natura ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della Legge:

“Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15. Proroga del termine di adeguamento. (BURC n. 109 del 19 novembre 2020)”.

La **tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ Annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

| Articol o | Descrizione spese | Tipologia I o C | Carattere Temporale A o P | Importo |
|--------------|--|--------------------|---------------------------------|---------|
| Art. 1 | L'articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto prevede la modifica dell'articolo 23 l.r. 15/2013. Proroga dei termini di adeguamento | | | 0 |
| Art.2 | Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in | | | 0 |

| | | | | |
|-------|---|--|--|---|
| | considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale | | | |
| Art.3 | Dispone l'entrata in vigore | | | 0 |

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

| Programma / capitolo | Anno 2021 | Anno 2022 |
|----------------------|-----------|-----------|
| /// | /// | /// |
| Totale | /// | /// |

Proposta di legge recante “Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio educative per la prima infanzia, di cui all’articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15. Proroga del termine di adeguamento. (BURC n. 109 del 19 novembre 2020)”.

Art. 1

(Modifica articolo 23 l.r. 15/2013. Proroga dei termini di adeguamento)

1. All'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) al comma 1, le parole "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021”;

2. Il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “in conseguenza del differimento del termine di cui al comma 1, tutti i termini, anche connessi a norme transitorie, previsti nel regolamento attuativo di cui all'art. 10, sono automaticamente differiti alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.